

Omessa convocazione del socio - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1421](#), [Cod Civ art 2379](#), [Cod Civ art 2379 2](#), [Cod Civ art 2479 2](#), [Cod Civ art 2479 3](#), [Cod Proc Civ art 633](#)